

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2383)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1967

Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme in vigore prevedono il limite massimo di età di 40 anni per l'ammissione ai concorsi a professore straordinario dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica (articolo 6 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e articolo 5 delle norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica, approvato con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687).

Il medesimo limite di età è stabilito per l'ammissione ai concorsi ad assistente di ruolo delle suddette Accademie (articolo 11 del citato regolamento sul personale civile insegnante dell'Accademia navale e artico-

lo 9 delle cennate norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica), nonchè a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Istituto idrografico della Marina (articolo unico del regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, e articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483).

La fissazione del predetto limite massimo di età si è però rivelata di ostacolo in sede di reclutamento del personale didattico, rendendo difficile reperire i docenti dei suddetti Istituti militari fra il personale insegnante a livello universitario, che in genere ha superato l'età di 40 anni.

Si ritiene, pertanto, opportuno abolire il limite di età in questione. Ciò anche per ragioni di uniformità con gli ordinamenti de-

gli Istituti universitari, che non stabiliscono alcun vincolo di età per i concorsi a cattedre e ad assistentato universitari. È infatti da tener presente che gli studi seguiti presso le Accademie militari sono a tutti gli effetti equiparati ai corsi universitari di ingegneria (articolo 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592). Tale equiparazione è prevista anche dagli ordinamenti particolari dell'Accademia navale (articolo 23 dello Statuto dell'Accademia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670) e dell'Accademia aeronautica (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, ed articolo 7, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 52).

Al corpo insegnante delle suddette Accademie è assimilato il personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della Marina, il quale è incaricato di compiere tutti gli studi più elevati di carattere astronomico, geodetico e geofisico che interessano l'Istituto, nonchè dell'insegnamento delle discipline di propria cognizione ai corsi per la specializzazione nel servizio idrografico (articolo 14 del regio decreto 14 maggio 1908, n. 232).

In relazione a quanto sopra e tenuto presente che nell'attuale ordinamento giuridico la materia va regolata con legge, è stato predisposto l'unito provvedimento legislativo con il quale viene abolito l'attuale limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, di quella aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo di età previsto dall'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5 delle norme approvate col regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, e dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è abolito.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2386)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1967 (V. Stampati nn. 3994 e 3425)

d'iniziativa dei deputati NUCCI, QUINTIERI e RADI (3994); PINTUS (3425)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1967*

Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo:

« La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».